

POR-FESR 2014-2020

POR FSE 2014-2020

ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN EMILIA-ROMAGNA ACCORDI REGIONALI DI INSEDIAMENTO E SVILUPPO DELLE IMPRESE BANDO 2020 IN ATTUAZIONE DELL'ART. 6 LR 14 /2014 (attuazione art 25 del bando approvato con DGR 1304/2009)

La valorizzazione ex ante ed ex post degli indicatori di output.

La costruzione del set di indicatori del POR FESR è stata condotta dalla Regione Emilia-Romagna ottemperando alle disposizioni comunitarie contenute nel format per la compilazione dei Programmi e attraverso l'adozione di alcuni principi generali, utili per una corretta alimentazione degli stessi.

Ogni azione del bando prevede specifici indicatori da valorizzarsi, ad opera del richiedente/beneficiario, in due distinti momenti:

- In fase di presentazione della domanda, il richiedente dovrà fornire stime realistiche e accurate del valore che gli indicatori assumeranno entro la conclusione del progetto.
- In fase di rendicontazione a saldo del progetto, il richiedente/beneficiario dovrà fornire i valori effettivi assunti dagli indicatori, allegando, contestualmente, come di seguito indicato, documenti atti a comprovare la corretta valorizzazione degli stessi.

In fase di istruttoria della rendicontazione a saldo, la Regione Emilia-Romagna si riserva la facoltà di richiedere delucidazioni ed integrazioni documentali al fine di verificare la corretta valorizzazione degli indicatori di output del progetto.

Definizione degli indicatori

Azioni 1.1.1 e 1.1.4:

- **Numero di nuovi ricercatori nelle entità sostenute (CO24)**

L'indicatore fa riferimento al numero di nuove posizioni lavorative impiegate direttamente in strutture di Ricerca e Sviluppo. La nuova posizione di lavoro deve essere creata (ossia prima doveva essere inesistente) come risultato diretto del progetto e deve aumentare il numero totale delle persone impiegate nelle attività di Ricerca e Sviluppo. La durata dei posti di lavoro deve intendersi come permanente, cioè durare per un periodo di tempo ragionevolmente lungo in considerazione delle caratteristiche tecniche e industriali. Inoltre, la nuova posizione lavorativa deve essere effettivamente ricoperta e non solo prevista nell'organigramma. Infine, non concorrono alla valorizzazione dell'indicatore i lavori non direttamente coinvolti nell'attività di Ricerca anche se poste a supporto di tale attività. Per la valorizzazione dell'indicatore l'unità di misura deve essere ricondotta alle unità equivalenti a tempo pieno, dove per la determinazione delle unità a tempo pieno si fa riferimento alle modalità indicate nei bandi di riferimento.

Timing

L'assunzione o la nuova posizione lavorativa deve essere stata realizzata all'interno dell'intervallo temporale delimitato dalla data di inizio del progetto e quella di presentazione della rendicontazione.

Documentazione da allegare

A supporto del dato occorre allegare un documento che attesti la data di assunzione, l'attività svolta, la tipologia di contratto e il luogo in cui l'attività è esercitata (ad esempio il DM10 o altri documenti in alternativa o ad integrazione delle informazioni presenti nel modello di denuncia mensile all'INPS). Nel caso in cui la documentazione sia già presente nella sezione documentale della rendicontazione, è utile allegare nella sezione indicatori una breve relazione (composta anche di poche righe) in cui si indicano i documenti che comprovano il valore dell'indicatore.

- **Numero di imprese che cooperano con Istituti di ricerca (CO26)**

L'indicatore fa riferimento al numero di imprese che cooperano con gli Istituti di Ricerca nell'ambito dei progetti di rilievo strategico promossi dai laboratori della Rete Alta Tecnologia che prevedono necessariamente anche la partecipazione di imprese. La cooperazione dell'impresa con l'Istituto di ricerca può essere nuova o esistente, in ogni modo essa deve sussistere per l'intero periodo del progetto finanziato.

Tale indicatore è presente anche nei progetti ricadenti nelle azioni 1.1.1 e 1.1.4, ma in questi casi essendo i progetti di ricerca proposti autonomamente dalle imprese la sua valorizzazione coincide con il numero delle imprese partecipanti al progetto e pertanto rilevato dalla struttura di monitoraggio.

Timing

La collaborazione delle imprese con gli Istituti di Ricerca deve sussistere per tutta la durata del progetto.

Documentazione da allegare

In questi casi l'indicatore non necessita di una specifica documentazione, essendo la sua valorizzazione direttamente legata ad una delle condizioni poste in essere per la concessione del contributo e, pertanto, presenti in altre fasi del processo di verifica della rendicontazione.

- **Numero di brevetti depositati dalle imprese finanziate (1.2)**

L'indicatore fa riferimento al numero di nuove domande di brevetto depositate dalle imprese nell'ambito del progetto finanziato. La domanda di brevetto deve essere conseguente alla ricerca finanziata e deve coincidere con il proponente della domanda di finanziamento. In ogni modo, non sono da indicare eventuali brevetti per modelli industriali, mentre sono da considerarsi equivalenti: le domande di brevetto europeo; le domande di brevetto comunitario europeo (C.B.C.); le domande internazionali di brevetto (PCT). Nel caso non sia stata presentata alcuna domanda di brevetto, il valore da riportare è zero.

Timing

La domanda di brevetto deve essere stata presentata all'interno dell'intervallo temporale delimitato dalla data di inizio del progetto e quella di presentazione della rendicontazione.

Documentazione da allegare

A supporto del dato rilevato, quando diverso da zero, è necessario allegare copia della domanda di brevetto.

Azione 3.1.1:

- **Numero di imprese sostenute per introdurre nuovi prodotti che costituiscono una novità per il mercato (CO28)**

L'indicatore fa riferimento al numero di imprese sostenute che introducono un prodotto o un servizio che rappresenti una novità per il mercato (inteso come mercato di riferimento dell'impresa). L'indicatore include le innovazioni di processo, purché queste siano finalizzate alla realizzazione di un nuovo prodotto o servizio. I progetti che non contemplano lo sviluppo di nuovi prodotti sono esclusi. I prodotti possono essere materiali o immateriale (servizi inclusi). La novità rispetto al mercato è riferita sia al caso in cui il prodotto o il servizio è progettato per soddisfare un nuovo bisogno, sia al caso in cui il prodotto o il servizio utilizzi una tecnologia nuova rispetto a quella di altri prodotti o servizi simili. È da sottolineare che l'indicatore è da valorizzare anche nel caso in cui l'impresa adatti un prodotto o un servizio esistente per le esigenze di un nuovo mercato senza che ciò comporti modifiche sostanziali nella tecnologia, sussistendo, in questi casi, il requisito della novità per il mercato, pur in assenza di quello per l'impresa. Inoltre, si specifica che l'indicatore è riferito sempre all'impresa e non al numero dei progetti finanziati. Ciò implica che, in presenza di più progetti, l'indicatore deve essere valorizzato riconducendolo ai proponenti della domanda di finanziamento, i quali possono essere anche più di uno nel caso di reti di imprese, Ati o altre forme di collaborazione. I confini del mercato (geografici o altro) sono definiti dall'Autorità di Gestione, basandosi sull'attività dell'impresa che riceve un supporto.

Documentazione da allegare

Poiché ai fini della valorizzazione dell'indicatore non è richiesto che il nuovo prodotto o servizio abbia prodotto risultati economici per l'impresa la presenza delle condizioni necessarie per la valorizzazione dell'indicatore possono essere desunte dalla scheda tecnica allegata dalle imprese al momento della presentazione della domanda o/e dalle caratteristiche stesse del bando.

- **Numero di imprese beneficiarie di un sostegno per introdurre prodotti che costituiscono una novità per l'impresa (CO29)**

L'indicatore fa riferimento al numero di imprese sostenute che introducono un nuovo prodotto o servizio che costituisce una novità per l'impresa. L'indicatore include le innovazioni di processo, purché queste siano finalizzate alla realizzazione di un nuovo prodotto o servizio. I progetti che non contemplano lo sviluppo di nuovi prodotti sono esclusi. I prodotti possono essere materiali o immateriale (servizi inclusi). La novità rispetto all'impresa è riferita alla funzionalità del prodotto (deve essere nuova rispetto a quella di altri prodotti realizzati dall'impresa) o alla tecnologia produttiva (deve essere significativamente differente da quella in uso per altri prodotti dell'impresa).

Inoltre, si specifica che l'indicatore è riferito sempre all'impresa e non al numero dei progetti finanziati. Ciò implica che, in presenza di più progetti, l'indicatore deve essere valorizzato riconducendolo ai proponenti della domanda di finanziamento, i quali possono essere anche più di uno nel caso di reti di imprese, Ati o altre forme di collaborazione.

Documentazione da allegare

Poiché ai fini della valorizzazione dell'indicatore non è richiesto che il nuovo prodotto o servizio abbia prodotto risultati economici per l'impresa la presenza delle condizioni necessarie per la valorizzazione dell'indicatore possono essere desunte dalla scheda tecnica allegata dalle imprese al momento della presentazione della domanda o/e dalle caratteristiche stesse del bando.

Azione 4.2.1:

- **Energie rinnovabili: capacità supplementare di produzione di energie rinnovabili (CO30)**

L'indicatore fa riferimento all'aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili originato dal progetto finanziato. Per energia rinnovabile si intende ogni fonte di energia che non sia fossile o nucleare.

Documentazione da allegare

Il beneficiario o Il tecnico responsabile dell'intervento deve compilare una scheda riepilogativa dei valori degli indicatori, tra cui quello in oggetto, debitamente firmato.

A supporto del dato è possibile allegare, quando presente, copia del contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC) o altro documento da cui risulti l'incremento di produzione energetica da fonti rinnovabili. Nel caso in cui tale documentazione sia già presente nella sezione documentale della rendicontazione, è utile allegare nella sezione indicatori una breve relazione (composta anche di poche righe) in cui si indicano i documenti che comprovano il valore dell'indicatore.

- **Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (CO34)**

L'indicatore fa riferimento agli interventi che mirano direttamente ad aumentare la produzione di energie rinnovabili (cfr. l'indicatore precedente – CO30) o a diminuire il consumo energetico.

L'indicatore, in particolare, è valorizzato stimando la diminuzione annua delle emissioni di gas ad effetto serra, prendendo a riferimento l'anno di conclusione dell'intervento. Il dato annuale esclude, pertanto, che esso possa essere valorizzato stimando la riduzione totale che si ipotizza di registrare nell'intero arco temporale di realizzazione del progetto.

Si precisa che l'effettiva riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra potranno essere oggetto di verifica campionario dalla struttura di controllo preposta.

Metodi di stima

In presenza di progetti finalizzati alla produzione di energia rinnovabili, in sostituzione di altre fonti, l'ipotesi da assumere è che tale fonte sia neutra, in termini di emissioni di gas serra, e, pertanto, che la stima debba essere calcolata in termini di riduzioni delle emissioni conseguenti alla sostituzione degli impianti precedenti.

In presenza di interventi finalizzati al risparmio energetico la stima dovrà basarsi sulla quantità di energia primaria risparmiata.

Documentazione da allegare

Il beneficiario o Il tecnico responsabile dell'intervento deve compilare una scheda riepilogativa dei valori degli indicatori, tra cui quello in oggetto, debitamente firmato.

A supporto del dato è possibile allegare, quando presente, copia del contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC) o altro documento da cui risulti l'incremento di produzione energetica da fonti rinnovabili.

Nel caso in cui tale documentazione sia già presente nella sezione documentale della rendicontazione, è utile allegare nella sezione indicatori una breve relazione (composta anche di poche righe) in cui si indicano i documenti che comprovano il valore dell'indicatore.

- **Risparmio conseguibile (Energia primaria) (DPR 4.c.2)**

L'indicatore fa riferimento alla stima di risparmio di energia primaria conseguibili dal progetto sostenuto ed esso indica la diminuzione totale del consumo annuo e non il consumo totale risparmiato.

Per la sua valorizzazione i calcoli sono basati sul certificato energetico degli edifici.

Documentazione da allegare

Il beneficiario o Il tecnico responsabile dell'intervento deve compilare una scheda riepilogativa dei valori degli indicatori, tra cui quello in oggetto, debitamente firmato.

A supporto del dato è possibile allegare, quando presente, copia del contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC) o altro documento da cui risulti l'incremento di produzione energetica da fonti rinnovabili. Nel caso in cui tale documentazione sia già presente nella sezione documentale della rendicontazione, è utile allegare nella sezione indicatori una breve relazione (composta anche di poche righe) in cui si indicano i documenti che comprovano il valore dell'indicatore.

- **Risparmio di emissioni di PM10 (DPR 4.c.4)**

L'indicatore è valorizzato stimando la diminuzione annua di emissione di PM10, prendendo a riferimento l'anno di conclusione dell'intervento. Il dato annuale esclude, pertanto, che esso possa essere valorizzato stimando la riduzione totale che si ipotizza di registrare nell'intero arco temporale di realizzazione del progetto.

Si precisa che l'effettiva riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra potranno essere oggetto di verifica campionario dalla struttura di controllo preposta.

Metodi di stima

In presenza di progetti finalizzati alla produzione di energia rinnovabili, in sostituzione di altre fonti, l'ipotesi da assumere è che tale fonte sia neutra, in termini di emissioni di gas serra, e, pertanto, che la stima debba essere calcolata in termini di riduzioni delle emissioni conseguenti alla sostituzione degli impianti precedenti.

In presenza di interventi finalizzati al risparmio energetico la stima dovrà basarsi sulla quantità di energia primaria risparmiata.

Documentazione da allegare

Il beneficiario o Il tecnico responsabile dell'intervento deve compilare una scheda riepilogativa dei valori degli indicatori, tra cui quello in oggetto, debitamente firmato.

A supporto del dato è possibile allegare, quando presente, copia del contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC) o altro documento da cui risulti l'incremento di produzione energetica da fonti rinnovabili. Nel caso in cui tale documentazione sia già presente nella sezione documentale della rendicontazione, è utile allegare nella sezione indicatori una breve relazione (composta anche di poche righe) in cui si indicano i documenti che comprovano il valore dell'indicatore.

- **Risparmio di emissioni di NOx (DPR 4.c.5)**

L'indicatore è valorizzato stimando la diminuzione annua di emissione di NOx, prendendo a riferimento l'anno di conclusione dell'intervento. Il dato annuale esclude, pertanto, che esso possa essere valorizzato stimando la riduzione totale che si ipotizza di registrare nell'intero arco temporale di realizzazione del progetto.

Si precisa che l'effettiva riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra potranno essere oggetto di verifica campionario dalla struttura di controllo preposta.

Metodi di stima

In presenza di progetti finalizzati alla produzione di energia rinnovabili, in sostituzione di altre fonti, l'ipotesi da assumere è che tale fonte sia neutra, in termini di emissioni di gas serra, e, pertanto, che la stima debba essere calcolata in termini di riduzioni delle emissioni conseguenti alla sostituzione degli impianti precedenti.

In presenza di interventi finalizzati al risparmio energetico la stima dovrà basarsi sulla quantità di energia primaria risparmiata.

Documentazione da allegare

Il beneficiario o Il tecnico responsabile dell'intervento deve compilare una scheda riepilogativa dei valori degli indicatori, tra cui quello in oggetto, debitamente firmato.

A supporto del dato è possibile allegare, quando presente, copia del contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC) o altro documento da cui risulti l'incremento di produzione energetica da fonti rinnovabili. Nel caso in cui tale documentazione sia già presente nella sezione documentale della rendicontazione, è



utile allegare nella sezione indicatori una breve relazione (composta anche di poche righe) in cui si indicano i documenti che comprovano il valore dell'indicatore.